

Approfondimenti **Un caso di usurpazione di sepolcro**

di Sereno Scolaro

Il contesto

In epoca abbastanza non più recente, per non dire secolare, una persona, *avendone ricevuto incarico* da altri “parenti” (ma in realtà si trattava dei suoceri della persona richiedente, ha richiesta la concessione di un’area cimiteriale per la famiglia, nominativamente individuata, dei suoceri. La richiesta è stata accolta, con deliberazione del consiglio comunale, indicando nell’oggetto stesso della deliberazione che si trattava della concessione di area per la costruzione della tomba di famiglia dei suoceri, ma anche, nel testo della deliberazione, è ben presente che il richiedente abbia richiesto l’area per la costruzione della tomba di famiglia dei suoceri.

Nel sepolcro così conseguentemente eretto sono stati tumulati, tra gli altri, la moglie del richiedente (figlia delle persone – marito e moglie – da considerare come “capostipiti”, al momento della concessione, della famiglia dei suoceri), un figlio di questa (e della persona che ha richiesto la concessione agendo quale persona incaricata), la moglie di questi, nonché la moglie del figlio di quest’ultimo (cioè del nipote della persona richiedente, sempre rimanendo fermo che il richiedente aveva, come documentalmente comprovato, agito non per sé (e, eventualmente, per la propria famiglia), quanto per il sopra ricordato incarico avuto dalla famiglia concessionaria.

Ora, un tale nipote, asserendo di avere eseguito tutti gli interventi manutentivi della cappella nel corso

degli anni (lavori di cui non si rilevano tracce documentali negli archivi comunali), e pertanto chiede il rilascio di una concessione a suo nome in qualità di erede della famiglia concessionaria.

L’inquadramento della fattispecie

Dato il contesto sopra descritto, sembra potersi partire dalle assunzioni, di parte, circa il fatto che, affermando questa di avere eseguito interventi manutentivi, ne tragga la conseguenza di una qualche titolarità sul sepolcro, in quanto quest’ultima – la titolarità – non è conseguenza, né può esserlo di comportamenti diligenti, oppure costituenti atti di liberalità.

Rimossi questi aspetti, va osservato come la deliberazione del consiglio comunale dio concessione dell’area (cui avrebbe dovuto conseguire, a rigore, previa autorizzazione prefettizia, la stipula di un regolare atto di concessione, ma che, se non sia stato stipulato, può essere ritenuto, quanto meno ai fini qui in considerazione, come surrogato dalla predetta deliberazione del consiglio comunale) dalla quale risulta – in termini del tutto espressi, come l’allora richiedente non abbia richiesta concessione di area cimiteriale ai fini dell’erezione di cappella sepolcrale per la propria famiglia, quanto sia stata “*richiesta la concessione dell’area per la costruzione della tomba della Famiglia ...*” (dei suoceri), indicazione presente nel primo periodo delle premesse, ed, al-

tresi, nell'oggetto stesso di tale deliberazione del consiglio comunale in cui si legge: *"Sulla domanda della Famiglia ... (dei suoceri) per la concessione dell'area per la costruzione della Tomba di Famiglia nel locale cimitero"*. Un tale riferimento è ribadito nel terzo e quarto periodo delle premesse, notazioni testuali che poco aggiungono, ma solo confermano l'elemento sostanziale che la concessione sia stata, fin dal suo sorgere, attribuita alla famiglia ... (dei suoceri) e non al richiedente in quanto tale, che nella fattispecie si atteggia unicamente quale soggetto terzo che ha agito per conto della Famiglia ... (dei suoceri). Oltretutto in atti successivi, viene richiamato il contenuto della domanda del richiedente, in cui si fa richiamo ad un *"incarico avuto da tali parenti"*, e ad altri atti relativi alla concessione, già quest'indicazione ri-conferma l'assunto espresso, testualmente, nella deliberazione consiliare (che, in ogni caso, sarebbe prevalente) per cui la concessione non è stata fatta al richiedente, quanto in favore della Famiglia ... (dei suoceri). Cosa ulteriormente confermata da successiva (ma di pochi mesi) a quella della concessione dell'area cimiteriale deliberazione del consiglio comunale, in cui è rinvenibile l'ulteriore riferimento a *"... area per la tomba della Famiglia ... (dei suoceri) ..."*. Se ne ricava che, fin dal momento della fondazione (anzi, fin dagli atti preliminari che, di seguito, hanno portato alla concessione dell'area), si sia in presenza di una concessione fatta alla Famiglia ... (dei suoceri) e non ad altri.

Il diritto di sepoltura (accoglimento) nel sepolcro interessato

Ora, sotto il profilo del diritto di accoglimento in tale sepolcro si deve fare, oggi, riferimento, all'art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, riferendosi al concessionario e alle persone appartenenti alla famiglia di questi. Essendo il concessionario non una (singola) persona fisica, quanto l'insieme dei componenti della famiglia interessata (la famiglia dei suoceri), si dovrebbe rinviare alle disposizioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria che definiscano l'ambito delle persone da considerare appartenenti alla famiglia concessionaria, ai fini del titolo ad essere accolti nel sepolcro (nei limiti, ovvii, della capienza, ricordandosi come (art. 86, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

le estumulazioni siano escluse per le concessioni perpetue, come appare essere quella qui considerata).

Per altro, e fatta salva l'ipotesi che il vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria non preveda una norma che, in un modo ad altro, consenta di fare riferimento alla "attuale" definizione delle persone da considerare appartenenti alla famiglia del concessionario anche alle concessioni sorte in precedenza, magari anche in epoche del tutto risalenti, il richiamo all'art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 potrebbe essere qualificato quale "debole", dal momento che (almeno, a stretto rigore) dovrebbe farsi riferimento, per individuare quest'appartenenza alla famiglia del concessionario, al Regolamento comunale di polizia mortuaria in vigore al sorgere della concessione.

Sotto il profilo della normativa nazionale vigente all'epoca della concessione, occorre fare riferimento agli articoli da 97 a 101 R. D. 25 luglio 1892, n. 448 (vigente fino al 30 giugno 1943, essendo il successivo R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880 entrato in vigore il 1° luglio 1943). Trascurando le altre disposizioni sulle "Concessioni di sepolture private nei cimiteri comunali.", in quanto poco pertinenti e meno ancora utili in relazione alla questione qui sollevata, basti ricordare quanto prevedessero le norme che si riportano:

"Art. 97.- Allorché l'estensione dell'area del cimitero lo permette, il comune può concedere posti a chi ne faccia domanda per sepolcri individuali o di famiglia.

Art. 98.- Tali sepolcri particolari, comunque siano costruiti, non potranno mai avere comunicazione diretta col di fuori.

Art. 99.- Perché il comune possa fare simili concessioni deve giustificarne la possibilità producendo alla prefettura:

a) la planimetria del cimitero, dalla quale risulti quale sia l'area per le sepolture comuni, quale quella riservata ai sepolcri riservati;

b) la media dei morti nell'ultimo decennio.

Art. 100.- Il posto per sepolture private potrà essere concesso per tempo determinato o a perpetuità. ..."

Considerando come il reperimento del Regolamento comunale di polizia mortuaria vigente all'epoca del

sorgere della concessione possa anche non essere reperibile (ma ciò non può escludersi *a priori*) o non agevolmente rinvenibile e, soprattutto, valutando come spesso, nei Regolamenti comunale più “datati” possano non essere presenti norme regolamentari che consentano una qualche individuazione abbastanza esente da equivocità delle persone appartenenti alla famiglia del concessionario, in quanto, con altra frequenza, si avevano indicazioni del tutto generiche alla “famiglia”, senza specificazioni a causa di approcci che ritenevano non equivoco il concetto di famiglia, potrebbe valutarsi di poter, con un buon grado di ragionevolezza, considerare la famiglia quale costituita da coniugi e loro discendenti (impostazione che, per altro, lascerebbe aperti alcuni problemi riguardanti (es.) le figlie coniugate (e, in quanto tali, ritenute “passate” alla famiglia del marito e non più portanti il cognome di famiglia (art. 131 C.C., R.D. 25 giugno 1865, n. 2358) o, al contrario, se possano considerarsi le “nuore” quali appartenenti alla famiglia concessionaria). Una lettura del volume di Lewis Henry MORGAN, *La società antica; Le linee del progresso umano dallo stato selvaggio alla civiltà* (1877), potrebbero fornire suggerimenti e spunti per qualche approfondimento sul tema della “famiglia”, ma anche dei luoghi di sepoltura, un tempo comuni non nel senso dell’attuale famiglia monogamica, quanto sulla base di altri criteri di appartenenza a gruppi sociali su base personale, le *gentes* (osservando come in materia di diritti d’uso dei sepolcri sia molta utilizzata, tuttora, la terminologia di “sepolcro gentilizio”, magari anche, erroneamente, quale sinonimo di “sepolcro familiare”, essendosi venuto in larga parte, ed in epoca relativamente recente, a perdere il senso della differenza tra *gens* e *familia*).

Trascurando, al momento, queste possibili problematiche, nel caso di specie, occorre valutare se il richiedente possa considerarsi quale appartenente alla famiglia ... (dei suoceri), ipotesi che appare abbastanza debole se, come risulta dalla documentazione trasmessa, questo abbia agito, fin dalla domanda di concessione, quale “incaricato” da “tali parenti”, formulazione che lascia pensare si ad un qualche rapporto di parentela, ma non così stretto da poter essere considerato quale appartenenza alla famiglia per cui ha agito (su incarico), segnalando una sorta di “distanza” nei rapporti di parentela.

Risultando che il richiedente fosse affine alla famiglia ... (dei suoceri) e per quanto le considerazioni che seguano possano essere “scivolose”, anche cercando di risalire quale fosse la concezione di famiglia di riferimento all’epoca in cui la concessione è sorta, si potrebbe considerare come abbastanza sostenibile che, allora, i generi e cognati non fossero considerabili come appartenenti alla famiglia, prevalendo la considerazione che appartenessero ad altra famiglia (il che giustificherebbe, quella formulazione usata dallo stesso richiedente/agente, da cui traspare una certa “distanza” nella parentela (che, giuridicamente, costituirebbe un’affinità (art. 78 C.C. attuale e art. 52 R.D. 25 giugno 1865, n. 2358), anche se il termine sia scarsamente utilizzato nel linguaggio comune).

L’indebita tumultazione di persone non appartenenti alla famiglia del concessionario (o, nella fattispecie, alla famiglia concessionaria)

Nel caso, si osserva che – ferma restando la situazione per cui concessionaria è stata, *ab origine* (cioè, dalla c.d. fondazione del sepolcro) ed inequivocabilmente, la famiglia ... (dei suoceri) – l’uso, ai fini della tumultazione, del sepolcro da parte di discendenti (*rectius*: appartenenti alla famiglia del richiedente) di persone non appartenenti alla famiglia concessionaria, cioè quella dei suoceri, non può far sorgere titolarità di sorta, così come un’eventuale diligenza sugli aspetti manutentivi), concretizzando quest’uso (riferendosi alla tumultazione) come usurpativo, rispetto a cui il comune avrebbe dovuto (il condizionale diventa di rigore) esercitare vigilanza, cioè previo accertamento del titolo (appartenenza alla famiglia oggettivamente, e documentalmente, concessionaria) per l’accoglimento nel sepolcro. Per altro, anche se a stretto rigore, ciò dovrebbe essere prescrizione di portata generale (art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), non si dimentica come, abbastanza frequentemente, sia nel passato come nel presente, non siano rari i casi in cui i comuni non provvedano ad una adeguata vigilanza sotto il profilo dell’accertamento della sussistenza di un diritto di sepoltura, in occasione delle relative operazioni cimiteriali (senza neppure entrare nel merito di come cioè avvenisse o avvenga). Astrattamente (sotto il profilo pratico), dovrebbe ipotizzarsi l’adozione di un provvedimento, in auto-

tutela, con cui, accertata l'indebitezza della tumulazione di soggetti non aventi titolo, ingiunga a chi abbia titolo di disporre delle relative spoglie mortali di provvedere, entro un termine da determinare nell'ingiunzione medesima, a dare diversa destinazione a tali feretri, a loro totale ed integrale onere e cura, ovviamente corrispondendo, pro rata, la tariffa per l'occupazione dello sepolcro (che, indicativamente, potrebbe essere determinabile con riguardo ai posti dei loculi (o, dei sepolcri di carattere familiare, se unitariamente maggiori), divisa la durata e moltiplicata per il numero degli anni di utilizzo). Per altro, quest'ipotesi è stata qualificata quale "astratta", in quanto percepita come ben poco praticabile dalle amministrazioni comunali (specie se si considerino i soggetti che, al loro interno, ricoprono cariche di natura elettiva).

Oltretutto, poiché gli aventi titolo, appartenendo alla famiglia concessionaria, sulla concessione sembrerebbe non abbiano posto in essere alcun comportamento a tutela della propria posizione giuridica rispetto ai diritti di sepolcro, in termini di c.d. azione di manutenzione (art. 1170 C.C.), tolleranza, probabilmente, argomentabile con le relazioni di affinità tra la famiglia concessionaria e il richiedente, da questa incaricato (all'inizio) di agire, dovrebbe anche trarsi la conseguenza che un tale comportamento possa comportare una situazione di applicazione dell'istituto della decadenza dalla concessione quale conseguenza dell'indebito utilizzo o comportamenti non sufficientemente ostativo ad un indebito utilizzo del sepolcro da parte di soggetti non appartenenti alla famiglia del concessionario (o, nella fattispecie, alla famiglia concessionaria).

Alcune considerazioni finali

Per quanto possa valutarsi difficoltoso affermare che l'attuale reclamante una titolarità (nipote della

persona che aveva agito, su incarico altrui, inizialmente) possa qualificarsi quale erede della famiglia concessionaria (gli affini non succedono ...), a prescindere dal fatto che, ai fini del diritto di sepolcro, non può farsi riferimento alla qualità di erede, bensì a quella di appartenenza alla famiglia concessionaria (mentre la qualità di erede potrebbe assumere riferimento per gli aspetti di ordine patrimoniale connessi all'esistenza del sepolcro, cioè agli obblighi di cui all'art. 63 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285). Si aggiunge come appaia fuori luogo ogni ipotesi di "nuova" concessione, potendosi, ricorrendone le condizioni, parlare semmai di un aggiornamento della sua intestazione, cioè di un atto che accerti (sempre, ricorrendone le condizioni) che attualmente la persona che oggi reclamerebbe una titolarità sul sepolcro abbia titolo, per sé e familiari, al diritto di sepoltura nel sepolcro in questione.

Tra l'altro, se (accademicamente) fosse possibile una "nuova" concessione, questa non potrebbe che essere se non ché a tempo determinato, ma ciò richiederebbe che sia venuta a cessare la concessione originaria, oltretutto mutando l'oggetto, dal momento che la concessione originaria aveva quale proprio fine la costruzione del manufatto sepolcrale e quest'(ipotizzata) "nuova" concessione non potrebbe che avere ad oggetto il diritto d'uso su di un manufatto esistente. Cosa che costituirebbe un, del tutto radicale, anche sotto il profilo della sostanza, mutamento dell'"oggetto" della concessione, con effetti sotto una pluralità di profili, spesso non adeguatamente considerati. Ad esempio (e, sempre, accademicamente, fatti salvi atti unilaterali di liberalità), nell'eventualità che per quale fatto intervenuto (probabilmente carente sotto il profilo della legittimità) vi fosse stata una sorta di assunzione di oneri connessi alla concessione da parte altrui, questi verrebbero del tutto meno come conseguenza di un tale mutamento dell'"oggetto" della concessione.